

Avv. Guido Martinelli

Professore a contratto di "Legislazione sportiva" Università di Ferrara  
martinelli@martinellirogolino.it

Avv. Marilisa Rogolino

Avv. Ernesto Russo

Dott. Francesco Spadaro

Dott. Domenico Cappelleri

Dott. Carmen Musuraca

Bologna, lì 02/07/2008

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 16/B

Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili

Il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante della Privacy, ha adottato una serie di provvedimenti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a mezzo dei quali ha rinnovato le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Tali nuove autorizzazioni, emanate in sostituzione di quelle in scadenza al 30/06/08, sono provvisorie ed a tempo determinato, efficaci per il periodo di diciotto mesi. Tali provvedimenti eliminano, dunque, per il periodo di riferimento (sino al 31/12/2009), l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione, imposto ai titolari che effettuano il trattamento di dati sensibili nei casi espressamente menzionati.

I sette provvedimenti riguardano datori di lavoro, operatori sanitari, associazioni, banche, assicurazioni, liberi professionisti, investigatori privati che per ragioni di lavoro o d'ufficio utilizzano dati di carattere giudiziario e sensibile (salute, origini etniche e razziali, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza a partiti o sindacati). Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.

Il provvedimento di maggiore interesse per il mondo dell'associazionismo risulta essere l'autorizzazione n. 3. Detto provvedimento si occupa di disciplinare il trattamento di dati sensibili di diversa natura, individuati dall'art. 4 comma 1 lettera d) del Codice della Privacy, da parte di soggetti specificamente individuati. Tali dati si riferiscono ad informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, sempre se indispensabili al perseguimento delle finalità dell'ente.

Per quanto di nostro interesse la presente autorizzazione è rilasciata: alle associazioni anche non riconosciute, alle organizzazioni di volontariato, alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotato o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). L'autorizzazione è valida, infine, per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare "per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico ..." .

Qualora i soggetti autorizzati, alla luce di quanto detto in precedenza, si avvalgano di persone giuridiche o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, la presente autorizzazione si considera estesa anche ai medesimi organismi. Gli enti autorizzati possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità.

Se, come detto, le autorizzazioni generali hanno fatto venir meno l'obbligo per gli enti suddetti di richiedere l'autorizzazione al Garante per ogni singolo trattamento, è opportuno ricordare che non è comunque venuto meno il fondamentale obbligo di acquisire il consenso per il trattamento dei dati sensibili da parte del soggetto interessato.

Va da ultimo avvertito che le nuove autorizzazioni emanate non apportano modifiche in relazione alle modalità del trattamento dei dati sensibili. I provvedimenti in commento confermano che i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati per il trattamento devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. I dati possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli

obblighi o ai compiti sopra indicati. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso fra l'interessato e l'ente titolare del trattamento. Si ribadisce, infine, che i dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati e, ove necessario, diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi per i quali è riconosciuta l'autorizzazione stessa al trattamento. Va tuttavia ricordato che, ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato non possono essere diffusi.

Gli enti titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione delle predette autorizzazioni, non sono dunque tenuti, sino al 31/12/2009, a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni analizzate in precedenza.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli

